

Circolare n. 17
Roma, 26 gennaio 1982

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

OGGETTO: Indennita' giornaliera di maternita'.

La disciplina dell'indennita' giornaliera di maternita' spettante alle lavoratrici per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro e' contenuta nella legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (1) e nel D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 (2), recante il regolamento di esecuzione della citata legge.

Nell'allegato compendio i suddetti provvedimenti, per economia di trattazione, saranno definiti, rispettivamente, con i termini di "legge" e "regolamento di esecuzione", senza ulteriori riferimenti (3).

Le Sedi si atterranno alle istruzioni di cui al compendio predetto sia nella erogazione dell'indennita' in favore delle lavoratrici per le quali e' previsto il pagamento diretto, sia nella soluzione dei quesiti che dovessero pervenire da parte dei datori di lavoro.

I criteri di cui al punto 7.5 ed al paragrafo 13 devono ritenersi operanti a far tempo dalla data della presente circolare. Per gli eventi in corso detti criteri trovano applicazione limitatamente alle giornate cadenti nel periodo residuo decorrente dalla predetta data.

Il criterio di cui al 3 capoverso del punto 9.8 ed al paragrafo 19 deve trovare applicazione anche per i periodi di astensione obbligatoria ovvero facoltativa a cavaliere degli anni 1980-1981: ne consegue che per le giornate di astensione cadenti nell'anno 1981 non deve essere dato corso alle operazioni di riliquidazione. Eventuali pratiche gia' definite sulla base dei criteri precedentemente in vigore non dovranno essere oggetto di revisione.

Per quanto riguarda in particolare le lavoratrici a domicilio, copia della dichiarazione di cui al punto 3.6 deve essere inviata, a cura della lavoratrice stessa, alla competente Sede INPS, unitamente alla domanda di indennita' di maternita' ed al certificato di gravidanza.

In tal modo, in tutti i casi in cui la lavoratrice dichiara di essere titolare di rapporti di lavoro con aziende committenti diverse, la Sede e' in grado di effettuare - ove particolari circostanze lo richiedano - i necessari accertamenti sui modelli DM 10/M-RS delle altre aziende, al fine di controllare che le stesse non abbiano corrisposto le prestazioni di che trattasi.

Le Sedi provinciali provvederanno a riprodurre ed a trasmettere ai datori di lavoro della provincia il testo allegato alla presente circolare ed a curare, altresì, la stampa in loco dei moduli di cui agli allegati lett. "F" e "G".

Nella lettera di trasmissione le Sedi faranno presente ai datori di lavoro che le istruzioni in questione sostituiscono, per la parte normativa, quelle in precedenza trasmesse con il fascicolo "Denuncia delle retribuzioni e versamenti dei contributi" ediz. gennaio 1980, nonche' quelle riportate in allegato alla circolare n. 625 E.A.D. - N. 134362 A.G.O. del 22 aprile 1980 (4).

Si fa riserva di trasmettere, appena possibile, le ulteriori istruzioni operative necessarie per la corretta applicazione delle norme riportate in allegato alla presente circolare, nonche' le istruzioni

connesse con la normativa di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI

(1) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 73.

(2) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 329.

(3) A differenza dell'indennita' di malattia - che era diversamente regolata presso i vari Enti che, anteriormente al 1 gennaio 1980, ne curavano l'erogazione - l'indennita' di maternita' risulta disciplinata in modo sostanzialmente uniforme salvo il rinvio operato dall'art. 15, 3 comma, della "legge".

Le presenti istruzioni trovano, pertanto, applicazione nei confronti della generalita' delle lavoratrici, indipendentemente dall'Ente assicuratore di malattia che provvedeva, anteriormente al 1 gennaio 1980, alla corresponsione della indennita' di maternita' in favore delle medesime.

Per le lavoratrici gia' iscritte all'ENPALS, si richiamano le istruzioni di cui alla circolare n. 134363 A.G.O. - n. 1065 R.C.V. - N. 632 E.A.D./119, del 21 maggio 1980 in Atti ufficiali 1980, pag. 1441.

(4) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 1008.

ALLEGATO 1

COMPENDIO DELLE ISTRUZIONI CONCERNENTI L'INDENNITA' DI MATERNITA' PER
ASTENSIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DAL LAVORO
(LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204, D.P.R. 25 NOVEMBRE 1976, N. 1026 E
LEGGE 22 MAGGIO 1978, N. 194).

- OMISSIS -